

Udine, 13 gennaio 2022

OGGETTO: Chiarimenti sull'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali – SCADENZA DEL 18 GENNAIO 2022

Circolare numero 002/2022

In breve

Facciamo seguito alla nostra Circolare 001/2022 per segnalare che con Nota n.29 dell'11 gennaio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative per l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto per il lavoro autonomo occasionale.

In base alle istruzioni dell'INL sono soggetti all'obbligo unicamente i committenti imprenditori. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, risultano esclusi i professionisti non costituiti in forma societaria e le associazioni senza scopo di lucro.

I rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere alla data del 11.01.2022, nonché quelli iniziati a partire dal 21.12.2021 e già cessati alla data del 11.02.2022, devono essere comunicati entro il 18 gennaio 2022. I rapporti lavoro autonomo occasionale avviati dal 12.01.2022 sono soggetti a comunicazione preventiva.

Approfondimento

Con particolare riferimento alle modalità di comunicazione, in attesa dell'aggiornamento degli applicativi del Ministero del lavoro, le istruzioni prevedono di inviare una email all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio tenendo conto che la competenza è identificata con il luogo di svolgimento della prestazione.

Per quanto riguarda la nostra regione gli indirizzi sono i seguenti:

ITL.Udine-Pordenone.occasionalia@ispettorato.gov.it – per prestazioni in provincia di UD e PN.

ITL.Trieste-Gorizia.occasionalia@ispettorato.gov.it – per prestazioni in provincia di TS e GO.

Di seguito riportiamo i contenuti minimi della comunicazione che vanno inseriti direttamente nel corpo della email; in assenza dei contenuti minimi la comunicazione si intende omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- ammontare del compenso stabilito al momento dell'incarico;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Considerato quanto sopra si consiglia di rettificare/ripresentare eventuali comunicazioni già effettuate che non contenessero tutti i dati di cui sopra.

Le istruzioni precisano che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.